



Allegato “B” ad atto rep. N 553/403 Notaio Olivia Barresi di Milano – Registrato a Milano 6 il 31.03.2008 al n. 8866 Serie 1T – depositato alla Prefettura di Milano il 16.4.2008 ove risulta iscritta al R.P.G. al n. 900 pag. 5003 Vol. 4

STATUTO

“A.I.S.L.A. – ONLUS - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

in breve

“AISLA ONLUS”

TITOLO I - ORDINAMENTO E FINALITÀ

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'Associazione denominata AISLA – Onlus – “Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 e ss. del Codice Civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale.

L'Associazione ha sede legale Milano, Via Clefi n. 9.

L'Associazione può istituire sedi operative ed uffici anche in luoghi diversi dalla sede legale.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate nel presente statuto.

Art. 2

Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica. Essa persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale con attività che interessano i settori di: assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria; formazione; ricerca scientifica e comunque tutte quelle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi al momento vigenti.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) Promuovere la tutela, l'assistenza e la cura dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita;
- b) Stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla sclerosi laterale amiotrofica al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti dei malati e dei loro familiari;

- c) Sollecitare le Autorità competenti perché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguate ai malati di sclerosi laterale amiotrofica e la necessaria assistenza ai familiari;
- d) Promuovere e sostenere anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della sclerosi laterale amiotrofica;
- e) Promuovere e organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e socio-assistenziale che opera nell'ambito della sclerosi laterale amiotrofica;
- f) Informare i malati, i loro familiari e quanti li seguono nel trattamento, sulla malattia, sulle possibilità di cura e di assistenza;
- g) Promuovere la presenza sul territorio di referenti dell'Associazione così da costituire delle rappresentanze locali tra i Soci vicino agli ammalati e favorire il nascere di gruppi di supporto per loro e le famiglie;
- h) Promuovere e contribuire alla raccolta ed all'elaborazione dei dati epidemiologici su base regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con le Istituzioni preposte;
- i) Aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di sclerosi laterale amiotrofica per meglio conseguire gli scopi sociali;
- j) Promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei fini statutari.

L'associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

TITOLO II - LA CONDIZIONE DI SOCIO

Art. 3

I Soci

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione, che viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione direttamente o su proposta dell'articolazione associativa competente per territorio, i Soci devono versare la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; non è rivalutabile e quello di ammissione vale per l'anno solare in cui viene effettuato.

Per continuare ad essere Soci occorre versare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per morosità persistente, dopo sollecito al versamento della quota associativa, o per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato a causa di gravi motivi quali comportamenti contrari allo spirito e alle regole dell'Associazione, o comunque riprovevoli sul piano etico e deontologico.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Socio, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente comunicherà al Consiglio Direttivo la decisione dell'Assemblea per i

provvedimenti conseguenti. Il Consiglio Direttivo delibererà in conformità alla decisione dell'Assemblea.

Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

Per i tutti i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità organizzative.

A tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa spetta l'elettorato, attivo e passivo, ai fini della composizione degli Organi associativi.

Le cariche associative sono gratuite.

E' ammesso il rimborso delle spese sostenute, quando autorizzate, sulla base di criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- la Conferenza dei Presidenti di Sezione.

Art. 6

L'Assemblea: composizione e funzionamento

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola col versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed entro il 30 Aprile di ogni anno, a cura del Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

In qualunque momento, in via straordinaria, ad iniziativa del Presidente, per ragioni di urgenza o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta contenente l'Ordine del Giorno, spedita ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere convocata sia nella sede dell'Associazione che altrove, purché in Italia, e per la validità della loro costituzione e delle loro delibere, prese per qualsiasi materia, a maggioranza semplice, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio.

Non si possono rappresentare più di due Soci.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa che propone per l'elezione i nominativi di tre scrutatori e di tre questori di sala per la verifica delle presenze, delle deleghe e delle votazioni.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- a) adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento;
- b) discute ed approva la relazione del Presidente riguardante l'attività svolta dall'Associazione nell'anno sociale precedente ed il programma per l'anno sociale in

corso;

c) approva i Bilanci Consuntivo e Preventivo;

d) elegge il Consiglio Direttivo;

e) elegge il Collegio dei Revisori;

f) approva eventuali modifiche dello Statuto con la maggioranza qualificata di almeno di 2/3 dei presenti;

g) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione con le modalità di cui al successivo art. 20;

h) decide sull'articolazione territoriale dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, e sentito il parere della Conferenza dei Presidenti di Sezione;

i) determina l'entità della quota associativa annuale e la parte destinata alle Sezioni.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea, scelti tra i Soci, che dura in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo è fatta dall'Assemblea con voto palese o a scrutinio segreto, se richiesto della maggioranza dei presenti.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'Organo stesso potrà provvedere alla cooptazione di altri membri, in sostituzione di quelli mancanti.

I nuovi membri cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea utile che potrà confermarli in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o e-mail.

In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire tramite invio di telegramma o e-mail almeno due giorni prima della data prevista della riunione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi membri, e l'avviso dovrà contenere l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le riunioni potranno tenersi presso la sede dell'Associazione, o altrove purché in Italia.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da altro Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della riunione e delle delibere prese occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ed il voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 9

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

a) esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, e sovrintende all'attività complessiva dell'Associazione;

b) elegge al suo interno, con voto palese, o a scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;

c) provvede alla stesura dei Bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) propone all'Assemblea le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

e) può nominare Comitati Scientifici ed Etici e/o di altra natura che reputi necessari per le attività dell'Associazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 N. 460;

f) predispone un Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

g) attribuisce incarichi di lavoro ai componenti del Consiglio stesso.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, ma il suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri, anche non Soci, con idonea capacità professionale, di cui almeno uno iscritto nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio dei Revisori controlla la regolarità e la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, si occupa della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi per l'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, in particolare i Bilanci Preventivo e Consuntivo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13

Il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi dell'Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi Collegiali.

Coordina l'attività dello Staff di Segreteria.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente affida la funzione ad un Consigliere.

Art. 14

La Conferenza Dei Presidenti Sezionali

A titolo consultivo è istituita la Conferenza dei Presidenti di Sezione che il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà convocare almeno due volte all'anno, e in via straordinaria su richiesta dei Presidenti Sezionali.

TITOLO IV - IL PATRIMONIO

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto

della costituzione e in esso risultanti.

Il Patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del Patrimonio;
- b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; è comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del Patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il Patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Art. 16

L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sono predisposti, dal Consiglio Direttivo, i Bilanci Consuntivo dell'esercizio precedente e quello Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.

TITOLO V - L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Le Strutture Territoriali dell'associazione

L'Associazione è articolata, sul territorio nazionale, in Sezioni, di dimensione regionale, provinciale o comunale.

Le Sezioni hanno la funzione di aggregare e rappresentare i Soci residenti nei rispettivi territori, acquisendo il valore costituito dalle loro sensibilità, idee, esperienze e disponibilità, con lo scopo di rendere efficace l'attività dell'Associazione, e flessibile in rapporto alle diversità di condizioni e caratteristiche demografiche, socio-economiche ed epidemiologiche dei territori di riferimento.

L'accennata flessibilità deve, comunque, risultare del tutto compatibile con la mission dell'Associazione Nazionale e con le norme statutarie e regolamentari.

Le Sezioni non possono acquisire la titolarità e la proprietà di immobili e di beni mobili registrati.

Le Sezioni hanno autonomia amministrativa, gestionale e contabile ma non possono impegnare il Patrimonio e gli Organi dell'Associazione senza la preventiva autorizzazione, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e rilasciata in forma scritta dal Presidente dell'Associazione.

I Presidenti dei Consigli Direttivi di Sezione rispondono per le obbligazioni assunte senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 18

Gli organi delle Sezioni

L'organigramma delle Sezioni ricalcherà di massima quello Nazionale e terrà conto dello stato di consolidamento nel tempo delle singole Sezioni.

Art. 19

L'organizzazione e funzionamento delle Sezioni

Per l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni territoriali si fa rinvio al Regolamento associativo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci e con l'obbligo di nominare uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di Legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 21

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia ed ai principi generali del diritto.